



Sentenza N. 35/2024

R.G. T.F. 28/2024

(Proc. P.F. 26/2024)

### IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del giorno 23 del mese di ottobre 2024, alle ore 9:00, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

**Avv. Fabio Iudica** - Presidente

**Avv. Gabriele Pezzano** - Componente

**Avv. Stella Riberti** - Componente Relatore

ha deciso in ordine al procedimento instaurato nei confronti del:

**signor Giuseppe LEGATO** *“in qualità di Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria:*

- *per aver espresso, nel reclamo depositato in data 20.02.2024 nell'ambito del Proc. CFA n. 02/2024 affermazioni inveritiere e lesive dell'onorabilità e rispettabilità della Federazione, di soggetti apicali e degli Organi di Giustizia Sportiva, tra i quali l'Ufficio della Procura Federale;*
- *per aver rifiutato di partecipare all'audizione disposta dall'Ufficio della Procura Federale in data 31.05.2024 alle ore 13:00, adducendo motivazioni irrilevanti nel chiaro intento di sottrarsi all'audizione stessa, non collaborando alle indagini e, così, contravvenendo ai doveri di probità, lealtà sportiva e collaborazione con gli Organi di Giustizia Sportiva.*

**Violazione artt. 6 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2, 7, 8 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.**

**Con l'aggravante ex art. 9, comma 3, lett. b), e) e g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.**

**Si contesta la recidiva ex art. 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL”.**

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dalla rimessione degli atti alla Procura Federale in forza della decisione n. 02/2024, resa dalla Corte Federale d'Appello FIDAL, datata 8 aprile 2024, per le valutazioni di interesse in ordine al contenuto del reclamo presentato in data 20 febbraio 2024 dal signor Legato avverso la predetta decisione della Corte Federale d'Appello.

In data 23 aprile 2024, la Procura Federale ha avviato le relative indagini.





Nell'ambito delle stesse, la Procura Federale ha convocato per il 31 maggio 2024 il signor Legato, quale persona con possibili violazioni a carico. Tuttavia, con comunicazione del 28 maggio 2024 quest'ultimo ha informato la Procura Federale de *“la propria indisponibilità a essere presente il giorno 31/05/2024 e per tutto il mese di giugno, rendendosi disponibile a partire dal 26/07/2024 data successiva all'esame ospedaliero e visita programmata, salvo complicanze”*, con relativa produzione documentale.

In data 3 giugno 2024 la Procura Federale ha sentito quale persona informata sui fatti il Dottor Alessandro Londi, Segretario Generale della FIDAL, nonché in pari data la Dottoressa Lavinia Saccone, Responsabile dell'Ufficio della Segreteria della Procura Federale. In data 17 giugno 2024 è stata ascoltata altresì la Dottoressa Daniela Debach, Capo Area Amministrazione della FIDAL.

Con atto datato 11 luglio 2024, la Procura Federale ha ritualmente notificato al signor Legato l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

Nella medesima data è pervenuta richiesta di accesso agli atti da parte del difensore del signor Legato, alla quale è stato dato positivo riscontro il giorno successivo.

Il 29 luglio 2024, il signor Legato, tramite il proprio difensore, ha prodotto memoria difensiva.

La Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti dell'incolpato con atto di deferimento in data 18 settembre 2024, notificato a mezzo PEC in pari data al medesimo e al Tribunale Federale.

Il Presidente del Tribunale Federale, con atto in data 19 settembre 2024, ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno 23 ottobre 2024, da remoto.

All'udienza del 23 ottobre 2024 si sono presentati l'incolpato e il suo difensore. La Procura Federale, richiamandosi al proprio atto di deferimento, ha rimarcato come il signor Legato abbia, nel proprio reclamo, reso dichiarazioni inveritiere e lesive della FIDAL e dei suoi soggetti apicali con riguardo alla pretesa diffusione (illegittima) della notizia riservata della presenza del signor Legato a Roma ai fini dell'audizione svoltasi in data 23 febbraio 2023, anche considerata la posizione rivestita all'epoca dal signor Legato, ovvero Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria. La Procura Federale ha dunque richiesto la sanzione della squalifica per giorni 80 (ottanta), con aumento di un terzo per l'aggravante contestata *ex* articolo 9, comma 3 nonché *ex* art. 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Il difensore del signor Legato, oltre a richiamarsi integralmente al proprio atto ha osservato che il fatto ingiusto, costituisce un'attenuante *ex* art. 9 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Il difensore ha





dunque ha contestato la responsabilità del proprio assistito, chiedendo la completa archiviazione della sua posizione.

L'inculpato, su domanda del Tribunale Federale, ha osservato che le problematiche fatte valere con riferimento alla convocazione per l'audizione riguardavano non soltanto la sua persona ma anche quelle della moglie, afflitta da gravi patologie tali da non consentirgli di rendere un'audizione nel corso sino a quasi fine luglio 2024, nemmeno da remoto.

Il signor Legato ha altresì rilevato, su domanda del Tribunale Federale, di non aver avuto nessun contatto con il Dottor Londi ai fini di un appuntamento in occasione dell'audizione di febbraio 2023, di aver ricevuto un messaggio *WhatsApp* da parte di quest'ultimo ma solo a settembre 2022, e che fosse stato per contro il Dottor Londi a provare a chiamare più volte l'inculpato stesso.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si è riservato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La richiesta della Procura Federale è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.

(a) Con riferimento alla prima condotta contestata nell'atto di deferimento, ovvero per *“aver espresso, nel reclamo depositato in data 20.02.2024 nell'ambito del Proc. CFA n. 02/2024 affermazioni inveritiere e lesive dell'onorabilità e rispettabilità della Federazione, di soggetti apicali e degli Organi di Giustizia Sportiva, tra i quali l'Ufficio della Procura Federale”*, il Tribunale Federale ritiene che i fatti dedotti in tale capo di incolpazione non risultino provati.

Invero, dalla documentazione in atti non risulta provato il carattere di falsità relativo alle dichiarazioni contenute nel reclamo proposto dal signor Legato, onde ne consegue inevitabilmente la carenza del carattere di offensività delle dichiarazioni medesime nei riguardi della Federazione, dei soggetti apicali della stessa e/o degli Organi di Giustizia Federali.

In particolare, per giustificare l'illegittimità sul piano disciplinare della condotta del signor Legato con riferimento al primo capo di incolpazione in analisi, l'atto di deferimento fa riferimento ai seguenti punti del reclamo presentato dall'inculpato:

- Pagina 10, punto C) *“Disparità di Trattamento”* e
- Pagina 10, punto D) *“Notizie Riservate”*.

Sebbene le affermazioni contenute nel reclamo siano calcate con particolare veemenza, nessuno dei due punti del reclamo richiamati dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento contiene dichiarazioni *“inveritiere”*.



In particolare, il Punto C) del reclamo, richiamato nell'atto di deferimento, fa riferimento a mere circostanze di fatto occorse: l'invio di una mail in data "12 agosto" e la segnalazione alla Procura Federale al tempo effettuata nei confronti del signor Legato.

Il Punto D) del reclamo richiamato nell'atto di deferimento fa riferimento a due circostanze:

- l'invio di un messaggio WhatsApp in data 1° settembre 2022 da parte del Dottor Londi al signor Legato chiedendo di essere richiamato. Tale fatto è provato documentalmente, quindi non può essere ritenuto inveritiero. Inoltre, l'invio di questo messaggio WhatsApp è definito nel reclamo "inusuale" e "ISTITUZIONALMENTE NON CORRETTO"; per quanto vigorose possano essere simili espressioni, ed eventualmente non condivisibili dal diretto interessato, non si riscontra un carattere di offensività sufficiente da comportare una responsabilità sul piano disciplinare o eccedenti i limiti imposti dagli artt. 89 c.p.c. e 52 del Codice Deontologico Forense;
- la circostanza per cui il 23 febbraio 2023 gli organi apicali della Federazione (Presidente e Segretario Federale) fossero a conoscenza del fatto che in tale data il signor Legato sarebbe stato sentito dalla Procura Federale; il signor Legato ha formulato nel proprio reclamo ripetute domande retoriche allo scopo di sostenere che la predetta audizione del 23 febbraio 2023 avrebbe dovuto rimanere un'informazione riservata, eppure in qualche modo i vertici della Federazione FIDAL ne erano a conoscenza e, per tale ragione, all'esito dell'audizione hanno tenuto un breve incontro con il signor Legato presso l'ufficio del Segretario Generale. A tale riguardo, dall'analisi della documentazione agli atti, emerge l'infondatezza del capo di incolpazione formulato a tale riguardo, posto che risulta provato *per tabulas* il fatto: (i) che in sede di audizione del signor Legato è stata effettuata un tentativo di chiamata dalla Segreteria Generale della FIDAL alla Dottoressa Saccone, cui è seguito uno scambio WhatsApp, come confermato nel verbale di audizione di quest'ultima (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di deferimento); e (ii) che, in seguito all'audizione, il signor Legato è stato accompagnato presso la stanza della Segreteria Generale per un incontro, come emerge dai docc. nn. 4, 5 e 6 allegati all'atto di deferimento. Il reclamo proposto dal signor Legato, così come le difese svolte dal medesimo nel presente giudizio, è teso ad affermare (pur con vigore) che il predetto incontro non è stato richiesto dall'incolpato. I fatti *sub* (i) e (ii) emergono dalle risultanze istruttorie e non costituiscono pertanto affermazioni inveritiere. Per contro, rimane un punto ancora in discussione: la genesi dell'incontro presso la Segreteria Generale alla data del 23 febbraio 2023; tuttavia, non risulta provata alcuna falsità in relazione alle dichiarazioni del signor Legato contenute nel reclamo del medesimo a tale riguardo.



Non può, dunque, ravvisarsi la colpevolezza dell'incolpato in relazione ai fatti contestati nel primo capo di incolpazione di cui all'atto di deferimento.

(b) Il Tribunale Federale ritiene invece fondato il secondo capo di incolpazione: *“per aver rifiutato di partecipare all'audizione disposta dall'Ufficio della Procura Federale in data 31.05.2024 alle ore 13:00, adducendo motivazioni irrilevanti nel chiaro intento di sottrarsi all'audizione stessa, non collaborando alle indagini e, così, contravvenendo ai doveri di probità, lealtà sportiva e collaborazione con gli Organi di Giustizia Sportiva”*.

Emerge infatti documentalmente (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di deferimento) che, a fronte della convocazione da parte della Procura Federale per l'audizione in data 31 maggio 2024, da svolgersi da remoto, il signor Legato, attraverso il proprio difensore, abbia attestato, in data 28 maggio 2024, la propria disponibilità ad essere sentito non prima del 26 luglio 2024.

A supporto della propria dichiarazione, sono stati prodotti alcuni documenti relativi a convegni ai quali il signor Legato avrebbe dovuto partecipare ai fini dell'aggiornamento professionale, nonché alcune certificazioni mediche datate 2018 e 2024, ivi inclusa la visita prenotata per la data del 25 luglio 2024.

Tuttavia, il Tribunale Federale ritiene che la documentazione, prodotta a supporto della pretesa impossibilità ad essere sentito, non fosse idonea a giustificare uno spostamento dell'audizione, che peraltro – si ribadisce – era stata fissata dalla Procura Federale meramente in modalità da remoto.

In proposito, si ritiene doveroso rimarcare l'importanza di principi cardine della giustizia sportiva quali il dovere di lealtà, probità, disciplina, del dovere di collaborazione con gli Organi della Giustizia Federale (anche al fine di non dilungare i tempi del procedimento, laddove non vi siano ragionevoli e comprovati motivi di urgenza), nonché dei generali principi di buona fede e diligenza, e della celerità del procedimento disciplinare ivi inclusa la fase investigativa del medesimo, che non può essere procrastinata su discrezionale richiesta dell'incolpato e, in specie, per ragioni diverse da cause eccezionali e imprevedibili.

Il Tribunale Federale ritiene pertanto che in considerazione dell'importanza che riveste, nell'Ordinamento Sportivo e nella giurisprudenza del Tribunale Federale, il dovere di collaborazione con gli Organi di Giustizia anche nella fase investigativa, l'incolpato non possa andare esente da sanzione, seppur con applicazione dell'art. 57, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Ciò nonostante, le circostanze del caso e lo spirito collaborativo dimostrato dal signor Legato nel corso del procedimento disciplinare giustificano l'imposizione del minimo dell'inibizione temporanea





ex art. 5, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIDAL, ovvero giorni trenta (30) di squalifica, con applicazione (i) dell'aumento di cinque (5) giorni (ovvero l'aumento di un sesto della pena base) in forza del disposto dell'art. 9, comma 3, lettera b), del Regolamento di Giustizia FIDAL nonché (ii) dell'ulteriore aumento di cinque (5) giorni (ovvero l'aumento di un settimo della pena base aumentata *sub* (i) che precede) in forza del disposto dell'art. 12, comma 2, punto 3) del Regolamento di Giustizia FIDAL per aver commesso una nuova infrazione “*durante l'esecuzione della pena*” (precedentemente irrogata), e così per un complessivo aumento di un terzo rispetto alla sanzione base (trenta (30) giorni di inibizione).

Le altre aggravanti contestate dalla Procura Federale (ex art. 9, comma 3, lettere e) e g) del Regolamento di Giustizia FIDAL) non si ritengono, per contro, applicabili nel caso di specie.

#### P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 6 Statuto Federale, gli artt. 1, 2, 9 e 12 del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL e l'art. 1, 2, 7, 8 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ritenuta la responsabilità dell'incolpato per i motivi sopra esposti

#### APPLICA

- nei confronti del signor **Giuseppe LEGATO** “*in qualità di Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria*”, la sanzione dell'**inibizione temporanea** per giorni trenta (30) ex art. 5, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIDAL riferita alle violazioni sopradescritte, con aumento complessivo di giorni dieci (10) in forza dell'art. 9, comma 3, lettera b), del Regolamento di Giustizia FIDAL nonché, in via aggiuntiva, con applicazione di ulteriore aumento in forza dell'art. 12, comma 2, punto 3) del Regolamento di Giustizia FIDAL, e così per complessivi per **giorni quaranta (40)** di inibizione temporanea.

#### INCARICA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio della Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'**immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 26 novembre 2024.

**PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica**



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**COMPONENTE: Avv. Gabriele Pezzano**

**COMPONENTE RELATORE: Avv. Stella Riberti**

